

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAOLLO

Seduta del 11/09/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 17/09/2012 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 79, la ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-sexies TUB delle commissioni versate e non maturate, per un importo pari ad € 1.126,22, oltre interessi legali e spese di assistenza professionale, quantificate in € 200,00.

Chiede, inoltre, la restituzione della somma di € 130,55, incassata dall'intermediario a titolo di commissione di estinzione anticipata, senza alcuna indicazione dei costi sostenuti a fronte di tale operazione.

Costitutosi, l'intermediario precisa che il contratto contiene una chiara indicazione delle voci di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che, invece, devono ritenersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del prestito.

Ritenuta, dunque, la non rimborsabilità delle commissioni destinate all'agente in attività finanziarie cui il ricorrente si è rivolto per ottenere il prestito, delle commissioni percepite dall'intermediario finanziario e delle spese amministrative forfettarie di notifica, in quanto voci di costo di natura *up front*, rileva di avere già rimborsato al cliente, in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, la quota non maturata delle commissioni percepite per l'attività di incasso rate e gestione post-erogazione, in misura pari ad € 429,39.

Conclude chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di potere prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle disposizioni contrattuali relative alle voci di costo delle quali è stato chiesto il rimborso induce ad affermare quanto segue:

- le commissioni di istruttoria (modulo SECCI, sez. 3.1, lett. *b*) sono da qualificare come *up front*, essendo riferibili a oneri e attività preliminari rispetto alla concessione del prestito;
- la commissione per l'attività di incasso rate (lett. *c*) è di natura palesemente *recurring* e lo stesso contratto, difatti, ne prevede il rimborso proporzionale in caso di estinzione anticipata del prestito (art. 4);
- le spese amministrative forfetarie (lett. *e*) hanno carattere *recurring*, posto che la loro ampia e generica descrizione (riferita a spese di notifica, postali e amministrative) non consente di ritenerle circoscritte alla sola fase prodromica alla stipula del finanziamento;
- la commissione per l'intermediario finanziario (lett. *f*) va qualificata come *recurring*, in quanto destinata a remunerare attività a carattere continuativo, come i controlli sulla rete distributiva e sull'attività degli agenti, o la gestione dei rapporti con l'istituto finanziatore;
- la commissione per l'agente in attività finanziaria (lett. *g*) ha carattere *up front*, essendo riferita alle prestazioni (offerta fuori sede del finanziamento), preliminari all'erogazione del prestito, rese dal soggetto concretamente intervenuto a tale titolo.

Alla luce di quanto osservato, reputa il Collegio che parte istante abbia diritto alla restituzione dei sopra citati oneri *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, potendosi invece applicare, relativamente alle voci di costo *up front*, il suddetto criterio della curva degli interessi, secondo il piano di ammortamento del prestito.

Tenuto conto dei rimborsi di cui v'è prova in atti (€ 429,39, riconosciuti in conteggio estintivo), alla ricorrente compete, dunque, la complessiva somma di € 629,70 (oltre interessi legali dalla data del reclamo), per come dettagliata nella sottostante tabella:

rate complessive	120	rate scadute	79	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	41	TAN	5,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	13,28%					
Commissioni di istruttoria				1.537,20 €	Up front	204,14 €		204,14 €
commissione gestione pratica				1.255,80 €	Recurring	429,07 €	429,39 €	-0,32 €
spese amministrative				80,00 €	Recurring	27,33 €		27,33 €
commissioni intermediario finanziario				840,00 €	Recurring	287,00 €		287,00 €
Commissioni intermediario del credito				840,00 €	Up front	111,55 €		111,55 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								629,70 €

Il ricorso può essere accolto, pertanto, nei limiti sopra specificati, dovendosi respingere, di contro, la richiesta di rimborso della commissione ex art. 125-sexies, comma 2, TUB, illegittimamente addebitata dal finanziatore, a dire della ricorrente, in assenza di indicazioni circa i costi sostenuti per l'anticipata estinzione del prestito.

Al riguardo può richiamarsi, invero, quanto stabilito dal Collegio di coordinamento con la recente decisione n. 5909/20, ai cui sensi *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*. In ordine alla prova a carico del ricorrente, inoltre, aggiunge il Collegio che *“Tra i casi in cui i Collegi territoriali dovranno prestare particolare attenzione alle allegazioni del ricorrente in merito ad un indennizzo non*

giustificato si può enunciare l'ipotesi di un contratto di finanziamento estinto per il tramite di nuova finanza messa a disposizione dal medesimo intermediario, con cui viene contestualmente stipulato un nuovo contratto di finanziamento, o il caso in cui gli interessi praticabili sul mercato siano significativamente aumentati nel lasso di tempo intercorrente tra la erogazione del finanziamento e il suo anticipato rimborso, consentendo perciò all'intermediario di reimpiegare con vantaggio certo la provvista ricevuta".

Ebbene, atteso che, nella specie, la commissione in esame rientra nei limiti previsti dalla citata norma (importo pari all'1% del capitale rimborsato anticipatamente, a fronte di una vita residua del contratto superiore ad un anno e di un debito residuo superiore alla soglia di € 10.000,00) e che la ricorrente non ha offerto, per converso, alcuna prova circa l'oggettiva ingiustificatezza della stessa, la domanda di rimborso non può che essere rigettata.

Va del pari respinta, in linea con il consolidato orientamento di quest'Arbitro, la domanda di liquidazione delle spese di assistenza difensiva, anche perché non avanzata già in sede di preventivo reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 629,70, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI